



BASILICATA

Stagione Sportiva 2026/2027 Comunicato Ufficiale N° 13 del 05/08/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO N. PROT. 515/896pfi25-26/PM/AM DEL 07 LUGLIO 2026 – ASD BOYS VALLEVERDE ACADEMY

Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli **Avv.ti Antonello Mango – Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani – componenti** - nella seduta del **05/08/2026**, ha deliberato quanto segue.

Letto il Deferimento n.ro Prot. 515/896pfi25-26/PM/am del 07 luglio 2026, con cui la **Procura Federale** deferiva innanzi a questo **Tribunale Federale Territoriale**:

*1) la società **A.S.D. Boys Valleverde Academy** per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori al termine della gara Boys Valleverde Academy – Ferrandina 17890 del 07.02.2026, valevole per il campionato Under 17 Allievi, che hanno creato una situazione di pericolo per l'incolumità dei tesserati per la società A.S.D. Ferrandina 17890 in quanto, con atteggiamento aggressivo ed intimidatorio, hanno posto in essere condotte consistite in sputi, spinte e minacce nei confronti dei calciatori e dei dirigenti tesserati per la società ospite nell'area antistante gli spogliatoi, costringendo gli stessi a rifugiarsi all'interno del proprio spogliatoio ed a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine che hanno dovuto scortarli per consentire loro di lasciare l'impianto sportivo in sicurezza.*

Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall'**art. 127 del C.G.S.** in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e, conseguentemente, stimata congrua la sanzione indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata:

– **Dispone** applicarsi **ex art. 127 C.G.S.** in ordine al procedimento indicato, la seguente sanzione:



BASILICATA

- A.S.D. BOYS VALLEVERDE ACADEMY, ammenda di EURO 534,00 (CINQUECENTOTRENTAQUATTRO/00).

Avverte che l'ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C. R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo stesso e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S.

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S., comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 05/08/2026

Il Segretario
Rocco Leone

Il Presidente
Emilio Fittipaldi